

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Renata Silva - Presidente

Dott. Alfredo Grosso - Consigliere

Dott. Roberta Bonaudi - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa in grado d'appello con citazione notificata il 21.03.2018

DA

FIDEIUSSORI

- APPELLANTI -

Contro

BANCA

- APPELLATA -

CESSIONARIA DI BANCA

- INTERVENUTA -

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Appellanti

Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, stante la già disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale:

1) IN VIA PRELIMINARE ritenuta in via incidentale la nullità delle fidejussioni rilasciate dai fideiussori, dichiarare nullo inammissibile e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto. Trattasi di fidejussioni che ricalcano pedissequamente il modello predisposto dall'ABI e dichiarato illegittimo per violazione della legge antitrust n. 287/1990 con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca D'Italia, come confermato dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810/2017 del 12.12.2017.

2) IN VIA ISTRUTTORIA disporre la nomina di nuovo CTU in ossequio ai primi due motivi di appello al fine di rideterminare l'esatto rapporto dare avere tra le parti in relazione al conto corrente n. OMISSIS rideterminando gli interessi dovuti alla Banca ai sensi dell'art. 117 VII comma del Testo Unico Bancario (pattuizione interessi uso piazza, motivo di appello n.1) anziché al tasso convenzionale come avvenuto in primo grado, senza alcuna espunzione per

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

prescrizione di somme indebitamente versate alla banca nel corso del rapporto (illegittima applicazione della prescrizione, motivo di appello n.2);

3) NEL MERITO:

A) - Accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali relativi al c/c n. OMISSIS per violazione dell'art. 117 TUB comma VI comma e per l'effetto, ritenere dovuti solo quelli di cui all'art. 117 TUB comma VII. Per l'effetto ritenere che la Banca ha illegittimamente addebitato nel corso del rapporto somme non dovute che ricalcolate ammontano a circa € 63.113,64 (€ 38.700,00 interessi dovuti a fronte dei 101.813,64 rideterminati dal CTU nel giudizio di primo grado in base ai tassi contenuti negli estratti conto) con saldo finale a credito del correntista pari ad € 35.059,71 (€ 116.986,01 in caso di accoglimento anche del motivo n.2), o la maggiore o minor somma risultante di Giustizia. E che, di talché nulla è dovuto alla Banca dai fideiussori.

B) - Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della prescrizione nell'ambito delle rimesse effettuate dal correntista nel conto corrente n. OMISSIS con restituzione/riannotazione in conto di € 81.926,30 illegittimamente espunte, con saldo finale a credito del correntista pari ad € 53.872,37 (€ 116.986,01 in caso di accoglimento anche del motivo n.1) o la maggiore o minor somma risultante di Giustizia. Dichiarare quindi che nulla è dovuto a tale titolo dai fideiussori.

C) - Accertare e dichiarare che per gli ulteriori due c/c anticipi per i quali la Banca ha agito in via monitoria n. OMISSIS e OMISSIS nulla è dovuto dagli opposenti non avendo la Banca fornito alcuna prova circa l'esistenza del presunto credito anche in ragione della nullità della pattuizione delle condizioni applicabili ai rapporti per violazione dell'art. 117 TUB commi 1,3,6 e 7. Di conseguenza dichiarare non dovuti € 156.405,09 illegittimamente pretesi per tali rapporti in via monitoria ed illegittimamente riconfermati a credito della Banca con la sentenza di primo grado.

Dichiarare quindi che nulla è dovuto a tale titolo dai fideiussori.

D) - Accertata l'erroneità del saldo del rapporto calcolato tempo per tempo dalla Banca, l'illegittimità della revoca degli affidamenti della SOCIETÀ, nonché l'erroneità della segnalazione dei debiti (inesistenti o almeno dimezzati) dei sig.ri fideiussori alla Centrale Rischi ed al CRIF, per l'effetto condannare la Banca al risarcimento nei confronti dei sigg.ri FIDEIUSSORI del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito da quantificarsi anche in via equitativa per un importo non inferiore ad almeno €. 100.000,00 per ciascun soggetto segnalato;

4) CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Appellata

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Contrariis rejectis,

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE

- Esaminata la documentazione in atti, preso atto dell'intervenuta surroga di CESSIONARIA nelle ragioni creditorie in origine spettanti a BANCA, disporre l'estromissione della cedente BANCA dal presente giudizio.

NEL MERITO, in caso di mancata estromissione, - previa reiezione della richiesta di nuova CTU contabile proposta dagli appellanti;

In via principale:

- respingere l'appello proposto dai FIDEIUSSORI, siccome infondato in fatto e in diritto confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 774/2018 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 15.2.2018 e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare, FIDEIUSSORI, in via solidale fra loro, al pagamento della somma capitale di €.184.459,02, oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionalmente pattuito, dalle singole scadenze al saldo.

In via di mero subordinate:

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

- dichiarare infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili le domande ed eccezioni degli appellanti, da ritenersi “nuove” rispetto al presente grado di giudizio - con riguardo alle quali, pertanto, non si accetta il contraddittorio – confermando, in ogni caso, la sentenza n. 774/2018 pronunciata dal Giudice di prime cure.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, confermate quelle del giudizio di primo grado, oltre 15% rimborso spese generali forfetarie, CPA ed IVA come per legge.

Intervenuta

Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Contrariis rejectis,

- previa reiezione della richiesta di nuova CTU contabile proposta dagli appellanti;

NEL MERITO

In via principale:

- respingere l'appello proposto dai Sig.ri FIDEIUSSORI, siccome infondato in fatto e in diritto confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 774/2018 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 15.2.2018 e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare, FIDEIUSSORI, in via solidale fra loro, al pagamento della somma capitale di € 184.459,02, oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionalmente pattuito, dalle singole scadenze al saldo.

In via di mero subordine:

- dichiarare infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili le domande ed eccezioni degli appellanti, da ritenersi “nuove” rispetto al presente grado di giudizio - con riguardo alle quali, pertanto, non si accetta il contraddittorio – confermando, in ogni caso, la sentenza n. 774/2018 pronunciata dal Giudice di prime cure.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, confermate quelle del giudizio di primo grado, oltre 15% rimborso spese generali forfetarie, CPA ed IVA come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la SOCIETÀ e i signori FIDEIUSSORI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da BANCA nei confronti della società -quale debitore principale- e di FIDEIUSSORI -quali fideiussori- per la somma di euro 374.811,68 di cui: - euro 218.400,59 quale saldo debitore del c/c n. OMISSIS acceso il 25.07.1996; - euro 114.569,50 quale saldo debitore del c/anticipo fatture n. OMISSIS; - euro 41.835,59 quale saldo debitore del c/anticipo fatture estero n. OMISSIS.

Gli opposenti deducevano la nullità/inefficacia/annullabilità di tutti i rapporti bancari con BANCA e, in via riconvenzionale, chiedevano la ripetizione degli interessi oltre soglia con riferimento a due c/c (quello oggetto del D.I. ed altro) e con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 14.12.2006, nonché la ripetizione degli interessi anatocistici; chiedevano altresì il risarcimento dei danni per la revoca illegittima degli affidamenti e per la illegittima segnalazione alla Centrale rischi.

2. La Banca, costituendosi nel giudizio di opposizione, eccepiva la prescrizione delle pretese relative alle rimesse solutorie effettuate ante decennio dalla notifica della citazione e chiedeva il rigetto della opposizione.

Veniva disposta CTU contabile avente ad oggetto il solo conto corrente ordinario e i due conti accessori oggetto della domanda monitoria.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

All'udienza del 14.06.2016 il Giudice, preso atto che il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato il fallimento della SOCIETÀ, dichiarava l'interruzione del processo, che veniva riassunto dai soli signori FIDEIUSSORI.

3. In esito, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 774/18 del 15.02.2018, in accoglimento parziale della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto; in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta, dichiarava tenuti e condannava gli opposenti a corrisponderle la somma di euro 184.459,02 oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti; respingeva ogni altra domanda; condannava gli opposenti, in via solidale, a corrispondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 13.000,00 per compensi oltre 5% spese gen., I.V.A. e C.P.A.; poneva, in via definitiva, l'onere del pagamento delle spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico delle parti metà per ciascuna.

Il Tribunale esaminava soltanto il c/c oggetto di ingiunzione e gli affidamenti e anticipi su di esso appoggiati; quanto all'altro c/c e al mutuo ribadiva ordinanza dell'8.09.2015 (con la quale veniva disposta la CTU solo sul conto originario perché per gli altri rapporti bancari non era stata prodotta la documentazione contrattuale e non era ammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in difetto di richiesta ex art. 119 TUB). Nel merito, osservava:

- che gli interessi convenzionali pattuiti al tasso ultralegale non superavano mai i tassi soglia (pur comprendendo nel relativo calcolo sia la CMS sia le altre spese);
- che gli opposenti avevano rinunciato alla domanda fondata sulla dedotta usura soggettiva;
- che dovevano elidersi dal calcolo del saldo finale la CMS, le spese non pattuite e la capitalizzazione trimestrale fino al passaggio in sofferenza del conto (ossia alla data del 23.01.2014), escludendo dalla rielaborazione gli addebiti effettuati oltre i 10 anni dalla domanda (ossia prima del 21.07.2004);
- che, conseguentemente, il c/c registrava alla data finale di elaborazione un saldo passivo di soli euro 28.053,93 in luogo di euro 218.400,59 di cui al D.I. (già tenuto conto della prescrizione decennale correttamente formulata).

Riteneva poi tardive le contestazioni di parte opponente circa i contratti di anticipo fatture Italia ed estero (in quanto sollevate soltanto nella comparsa conclusionale) ed infondata la domanda di risarcimento danni per illegittima revoca dei finanziamenti e illegittima segnalazione alla Centrale Rischio.

Revocato il D.I. opposto, condannava quindi i fideiussori al pagamento della minore somma di euro 184.459,02 (pari a euro 28.053,93 quale saldo passivo di c/c + euro 114.569,50 quale saldo c/anticipi fatture nazionali + euro 41.835,59 quale saldo c/anticipi estero).

4. Proponevano appello FIDEIUSSORI lamentando:

- che quanto al c/c n. OMISSIS il Tribunale aveva ommesso di esaminare l'eccezione di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali di cui al contratto di apertura di credito del 24.07.1996 per violazione dell'art. 117 TUB anche in considerazione della rilevanza di ufficio della nullità;
- che, sempre con riferimento a detto c/c, il Tribunale aveva inammissibilmente accolto l'eccezione di prescrizione decennale seppure formulata in modo del tutto generico e comunque omettendo di considerare che nessuna delle rimesse aveva mai assunto carattere solutorio;
- che, quanto ai conti anticipi fatture, il Tribunale aveva accolto la domanda della Banca senza considerare il difetto di prova del credito per la mancata produzione degli estratti conto e delle condizioni applicabili ai rapporti;

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

- che, sul risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischio, il Tribunale aveva ommesso di considerare i pregiudizi cagionati dalla segnalazione a fronte di un debito inesistente o dimezzato rispetto a quello segnalato.

Veniva contestualmente richiesta la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.

In data 21.08.2018 si costituiva CESSIONARIA DEL CREDITO di BANCA per atto del 20.04.2018, chiedendo il rigetto della sospensiva e dei motivi di appello, eccettuando l'inammissibilità delle domande formulate dagli appellanti perché nuove.

In data 17.09.2018 si costituiva BANCA confermando che CESSIONARIA DEL CREDITO era divenuta cessionaria del credito verso gli appellanti; faceva proprie le difese, eccezioni e conclusioni di quella parte.

All'udienza del 18.09.2018 parte appellata eccepiva l'inammissibilità delle note difensive depositate telematicamente dagli appellanti ("Preverbale") e la Corte accoglieva l'eccezione. Il difensore degli appellanti insisteva nella richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, sulla quale parte appellata richiamava le difese e opposizioni della comparsa di costituzione. La Corte si riservava e con ordinanza 24.09.2018 respingeva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza formulata dagli appellanti che condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.04.2018 ore 10,00.

In quella sede, parte appellante richiamava le conclusioni depositate telematicamente e parte appellata e intervenuta concludevano come da fogli a parte che depositavano e venivano allegati al verbale.

La Corte assumeva la causa in decisione concedendo alle parti termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale e di successivi giorni 20 per il deposito di memoria di replica.

La causa veniva decisa nella camera di consiglio del giorno 11.09.2019.

IN DIRITTO

1. Questioni preliminari.

§ Parte appellata e la terza intervenuta quale cessionaria eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto dai soli fideiussori, allegando che essi, avendo stipulato un contratto autonomo di garanzia (doc. da 12 a 16) non sarebbero legittimati a far valere eccezioni fondate sul rapporto principale se non per il caso di *exceptio doli* che nel caso in esame sarebbe in tesi predicabile per la sola nullità del contratto di conto corrente per violazione della disciplina antiusura; aggiungono che, peraltro, sotto detto profilo il Tribunale aveva escluso che fossero stati pattuiti interessi usurari sulla scorta delle verifiche peritali svolte, senza che sul punto vi fosse stata impugnazione.

L'eccezione è inammissibile.

Va ricordato che già in primo grado, il giudizio interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice principale era stato riassunto dai soli fideiussori i quali avevano precisato le conclusioni (vedi ricorso in riassunzione) richiamando tutti i profili di opposizione e tutte le domande originariamente proposte anche dalla SOCIETÀ, senza che la Banca convenuta in opposizione nulla eccepisse in ordine alla loro legittimazione ad invocare nullità estranee al concetto di *exceptio doli* e senza che venisse affrontata la questione della qualificazione della fideiussione in termini di contratto autonomo di garanzia.

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

Conseguentemente, il Tribunale esaminava tutte le eccezioni e domande dei garanti riassunti il giudizio, epurando il credito vantato monitoriamente dalla Banca di tutti gli addebiti anche a titolo di spese / commissioni /interessi anatocistici non dovuti.

In tale quadro processuale, il difetto di legittimazione attiva dei garanti è tardivamente eccepito in grado di appello e, inoltre, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello incidentale con specifica censura della sentenza di primo grado.

§ Nelle note difensive depositate nel fascicolo telematico senza autorizzazione della Corte e quindi espunte dal processo e poi in sede di comparsa conclusionale, gli appellanti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate dai FIDEIUSSORI. Trattasi infatti di fideiussioni che ricalcano pedissequamente il modello predisposto dall'ABI e dichiarato illegittimo per violazione della legge antitrust n. 287/1990 con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca D'Italia, come confermato dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810/2017 del 12.12.2017.

In particolare, nella comparsa conclusionale si cita il provvedimento della Banca d'Italia rinviando ad un link ipertestuale per il contenuto e si fa riferimento alla clausola della fideiussione n. 5 circa la deroga al termine di sei mesi entro cui agire nei confronti del debitore principale in deroga all'art. 1957 c.c. (vedi pag. 6/7 atto difensivo).

La Banca sul punto eccepisce che la difesa è tardiva, generica (in quanto non specifica i dati da cui desumere la violazione della richiamata normativa e la corrispondenza delle clausole dei contratti sottoscritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla Banca d'Italia), non provata (in quanto manca un obiettivo richiamo alla delibera dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato e non risulta che tale delibera abbia vincolato la banca stipulante) e comunque infondata, atteso che la clausola n. 5 di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. era specificamente sottoscritta ex art. 1341 c.c. L'eccezione è inammissibile.

Va, infatti, osservato che la rilevanza di ufficio della nullità delle fideiussioni (o, meglio, delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di garanzia per come indicate dagli appellanti nella memoria di replica) in quanto riproducenti lo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005 è subordinata alla circostanza che detta nullità emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.

Nel caso di specie, anche a tacer del fatto che la deduzione stessa è formulata soltanto nella memoria di replica e quindi del tutto tardivamente (essendo espunto il cd. "preverbale" ed essendo irrilevante la mera enunciazione della nullità nella comparsa conclusionale), non è stato prodotto ritualmente neppure lo schema predisposto dall'ABI oggetto dei rilievi della Banca di Italia, sicché è precluso alla Corte l'accertamento della fondatezza della dedotta corrispondenza ad esso delle clausole in questione.

2. PRIMO MOTIVO DI APPELLO

Gli appellanti censurano la sentenza laddove ha omesso di pronunciarsi (o ha implicitamente rigettato) sulla eccezione sollevata dagli oppositori di nullità della pattuizioni degli interessi ultralegali contenuti nel contratto di c/c.

Evidenziano che la misura degli interessi, originariamente stabilita nel 12,75%, era tuttavia collegata, nelle variazioni successive, all'uso piazza.

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

Il giudice avrebbe quindi errato nell'aderire alle conclusioni del CTU che aveva conteggiato gli interessi corrispettivi ultralegali come pattuiti e come successivamente praticati dalla Banca; trattandosi di nullità rilevabile di ufficio non vi sarebbe alcuna novità nella deduzione.

Il motivo, oltre ad essere mal posto, è infondato.

§ Il contratto di conto corrente originario prevedeva il tasso iniziale d'interesse corrispettivo debitore annuo del 12,75% netto e il tasso di interesse di mora del 2% in più rispetto a quello corrispettivo; dunque, non è ravvisabile alcuna generica pattuizione dell'interesse passivo (corrispettivo o moratorio).

In primo grado, gli attuali appellanti avevano in realtà lamentato che la Banca avesse applicato, in corso di rapporto di conto corrente, tassi debitori superiori non pattuiti, dolendosi dunque di un illegittimo *jus variandi*.

Il giudice aveva accolto tale prospettazione, conferendo al CTU l'incarico di rideterminare il saldo utilizzando, quanto agli interessi, i seguenti criteri:

a1) clausola “uso piazza” su contratto anteriore all'entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 154

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino alla conclusione di nuovo contratto (di c/c o apertura di credito in c/c) che soddisfi il requisito di determinatezza della misura del saggio di interessi.

Non vale all'effetto la mera comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi perché in primis essa non s'è riservata per iscritto in contratto lo *jus variandi* e l'art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario), non retroattivo, s'applica solo a condizione che nel contratto sia convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi.

a2) clausola “uso piazza” su contratto successivo all'entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 154

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando i tassi di sostituzione previsti dall'art. 5 legge 17.2.1992 n. 154 (poi art. 117 co. 7 T.U. bancario), intendendo per operazioni “attive” (tasso minimo) quelle di impiego e “passive” (tasso massimo) quelle di raccolta.

Il conteggio secondo tale criterio deve farsi fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, a condizione che il contratto preveda la facoltà di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario) e in mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo (di c/c o apertura di credito in c/c).

a3) interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.02.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario)

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso di interesse debitore previsto nel contratto e/o variazione (distinguendo se del caso tra il tasso “*nei limiti del fido*”, quello “*per ulteriore utilizzo*” e quello di scoperto extrafido) vigente anno per anno (o frazione).

In ossequio all'incarico ricevuto, il CTU rielaborava il saldo del conto corrente oggetto di indagine secondo la seguente espressa metodologia: conteggiando gli interessi passivi con il tasso ultralegale previsto nel contratto di apertura di credito, tempo per tempo, adeguato con le successive variazioni riportate negli estratti di conto corrente (più vantaggiose per il correntista).

Ne consegue che l'interesse passivo conteggiato è quello originariamente pattuito e quello più favorevole applicato nel corso del rapporto, sicché non vi è alcun illegittimo esercizio dello jus variandi in danno del correntista.

3. SECONDO MOTIVO DI APPELLO.

Sempre con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione decennale della domanda di ripetizione delle rimesse indebite sollevata dalla Banca.

Deducono, per un verso, che l'eccezione era inammissibile in quanto sollevata in modo generico, senza alcuna allegazione e dimostrazione della natura solutoria delle rimesse, con conseguente illegittimo ribaltamento dell'onere della prova.

Aggiungono, poi, in fatto che dall'allegato 1 colonna 4 della CTU emergeva che, per tutta la durata del rapporto, ogni rimessa era avvenuta in costanza di fido e nell'ambito dell'importo affidato, sicché non vi erano rimesse solutorie passibili di prescrizione.

Il motivo è infondato.

§ Quanto alla modalità di allegazione dell'eccezione di prescrizione, è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15895 del 13.06.2019 hanno ritenuto che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. In motivazione, la Corte osserva che: 7. In linea con gli esposti principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del *dies a quo* del decorso della prescrizione, secondo la giurisprudenza indicata al § 4.2. Deve, infatti, ribadirsi che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Se ciò è vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che tale inerzia sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti l'introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere. Del resto, la giurisprudenza, che ha ritenuto necessaria l'indicazione delle rimesse solutorie, fa leva su di un argomento – e cioè la presunta natura ripristinatoria dei versamenti, secondo un andamento fisiologico del rapporto- che, riferendosi allo schema delle presunzioni, attiene al profilo probatorio (art. 2727 e segg. c.c.), che, come si è detto, va distinto dal profilo allegatorio, che è, appunto, quello rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione. Merita, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista, come si è esposto al § 3., potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente.

§ Quanto al merito, appare incongruo il richiamo alle indicazioni contenute nell'allegato 1 colonna 4 perché la tabella rappresenta l'elaborazione e il risultato finale del ricalcolo operato dal CTU. L'allegato relativo al calcolo della prescrizione è invece il n. 3 e indica mese per mese le rimesse extrafido e intrafido; la qualificazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie in prospettiva della eccezione di prescrizione è stata quindi correttamente eseguita dal CTU e la sentenza che ne recepisce i risultati appare corretta.

4. TERZO MOTIVO DI APPELLO.

Il terzo motivo di appello attiene al credito della Banca per i saldi del c/anticipo fatture nazionali ed estere e censura la sentenza che ha ritenuto sussistente il credito pur in difetto di prova dello stesso, in quanto fondato esclusivamente sul saldaconto di cui all'art. 50 senza produzione né dei contratti né di tutti gli estratti conto completi.

Il motivo è infondato.

§ Difformemente da quanto affermato dagli appellanti, la Banca produceva il contratto di concessione di linee di credito a fronte di presentazione di portafoglio e/o anticipi su presentazione di documenti (doc. 7) e quello con cui signori FIDEIUSSORI avevano garantito tali linee di credito per anticipo fatture concedendo ipoteca volontaria (doc. 9). Il contratto indica le condizioni applicabili al rapporto, specificamente sottoscritte dalla parte.

Inoltre, risultano prodotte le richiesta anticipo fatture estere e l'elenco delle fatture nazionali ed estere presentate per le operazioni di anticipo /sconto (doc. 23, 24, 29 e 30), con i relativi saldi.

Dai documenti emerge il credito vantato dalla Banca, senza che sia prospettabile un difetto di prova dello stesso per mancata produzione "degli estratti conto", in considerazione del funzionamento del rapporto di anticipo fatture che ribalta sul conto corrente ordinario soltanto il risultato finale dell'operazione, che è regolata autonomamente, come da pattuizioni prodotte in giudizio.

5. QUARTO MOTIVO DI APPELLO.

Gli appellanti, infine, censurano la sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di condanna della Banca al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Evidenziano, infatti, che la segnalazione, per anni, per un debito raddoppiato rispetto a quello reale, è fonte di responsabilità per la Banca; che in ragione dei motivi di appello, non vi sarebbe neppure tale debito, ma un credito a favore della correntista; che a seguito della illegittima segnalazione, le linee di credito e i canali di finanziabilità della società e degli amministratori sarebbero venute meno comportando la richiesta di rientro da parte di tutti gli Istituti di Credito e il conseguente fallimento della società; che ne conseguiva un pregiudizio sia patrimoniale sia di immagine in capo alla società e ai suoi amministratori; che a fronte di un inesistente debito, la segnalazione illegittima era stata fonte di un pregiudizio per il cui risarcimento si proponeva in via equitativa la somma di euro 100 mila per ciascuno degli appellanti.

Il motivo è infondato.

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

§ La segnalazione alla Centrale Rischi risulta pienamente giustificata dall'esistenza di un consistente debito della società, seppure risultato –in esito al presente giudizio- inferiore a quello risultante dagli estratti conto.

§ Non vi è alcuna prova che vi sia stato un pregiudizio conseguente alla segnalazione per un importo superiore a quello risultato dovuto all'esito del giudizio.

§ Eventuali pregiudizi conseguenti a tale circostanza non solo non sono documentati, ma sarebbero in ogni caso predicabili solo a favore della correntista segnalata e non da parte degli appellanti fideiussori (atteso che essi hanno agito in giudizio in tale loro veste e non quali amministratori della società, fallita).

L'appello va dunque respinto integralmente.

Spese

Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante in base al principio di soccombenza. Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (euro 384.459,02), della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti e della nota spese depositata dall'appellata e dalla terza intervenuta (con specifica indicazione delle competenze richieste in base alla convenzione sottoscritta con i rispettivi clienti), le stesse si liquidano –per ciascuna parte- in euro 2.090,00 per la fase di studio, euro 1.215,00 per la fase introduttiva ed euro 3.475,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 10%, CPA e IVA di legge.

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da FIDEIUSSORI nei confronti di BANCA con l'intervento di CESSIONARIA, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

- 1) RESPINGE l'appello proposto da FIDEIUSSORI avverso la sentenza n. 774/2018 pubblicata il 15.02.2018 del Tribunale di Torino;
- 2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellata BANCA e della intervenuta CESSIONARIA, spese che liquida, per ciascuna delle parti, in complessivi euro 6.780,00 oltre spese generali nella misura del 10%, CPA e IVA di legge.
- 3) DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 11/09/2019

Il Consigliere estensore
dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente
dott. Renata Silva

Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, n. 1527 del 19 settembre 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS